

Numero Protocollo 23.002

San Casciano Val di Pesa, 17 dicembre 2014

Rif. prot. del

Tit. 6 classe 1 fasc.

- **Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Tavarnelle**
Ing. Simone Dallai
- **Responsabile del Servizio LL.PP.**
Ing. Massimo Conti
- **Responsabile del Servizio P.M. Del Comune di San Casciano V.P.**
Dott.ssa Maria Grazia Tosi

OGGETTO: Variante al Regolamento Urbanistico Comunale - avvio contestuale della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 e della procedura per la fase preliminare di cui all'art. 23 della LR 10/2010, ai sensi dell'art. 8 comma 5 L.R. 1/2010.

Il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 108 del 27.11.2014, a far data dalla trasmissione del documento preliminare all'Autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 e quella per la fase preliminare di cui all'art. 23 della L.R. 10/2010, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art.8 comma 5 della stessa legge, in funzione della prossima variante al Regolamento Urbanistico Comunale.

Con la medesima deliberazione è stato approvato il Rapporto Ambientale / Documento Preliminare ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. E dall'art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i., predisposto dall'Arch. Silvia Viviani, che si allega alla presente comunicazione.

Si ricorda che, ai fini della VAS, sono stati individuati con la deliberazione sopra citata i seguenti soggetti:

- quale Autorità Procedente: il Consiglio Comunale
- quale Autorità Competente: Nucleo Tecnico di Valutazione.

La documentazione sarà inoltre disponibile al seguente indirizzo internet: www.sancascianovp.net.

La presente comunicazione è inviata sia al Nucleo Tecnico di Valutazione in qualità di Autorità Competente in materia di VAS sia ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), individuati ai sensi dell'art. 20 dalla L.R. 10/2010.

Si richiede di valutare se sia possibile concordare un termine inferiore ai 90 gg., così come stabilito dall'art. 22 comma 4, ultimo periodo, della L.R. 10/2010, per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo i nostri migliori saluti.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Barbara Ronchi

